

Al Ministro dell'economia e delle finanze - Per sapere - premesso che:

il Reg.UE n.1303/2013 all'art.32 c.2 precisa che i Gruppi di Azione Locale (GAL) attuano lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo *“gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, ..., né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto”*;

il Reg.UE n.1305/2013 art.59 c.5 relativo al FEASR prevede che almeno il 5% dei fondi siano spesi con approccio LEADER ed individua nei GAL i soggetti attuatori che:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica;
- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati, tra cui quindi anche Comuni (singoli o associati), quale unica modalità per partecipare alla Programmazione Leader e consentire ai territori rurali di beneficiare dei relativi contributi;

in diverse Regioni il Bando Pubblico di selezione dei GAL richiedeva obbligatoriamente la forma giuridica societaria;

detta attività è in pieno svolgimento, e ad esempio per il solo Piemonte sono in corso investimenti per oltre 66 milioni di euro, ed i fondi stanziati sono soggetti a disimpegno automatico N+2;

il D.Lgs 19.08.2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, TUSP, norma la partecipazione dell'Ente Pubblico alle società e, seppur con fini condivisibili di contenimento spesa pubblica, fissa alcune regole non compatibili con finalità e funzionamento dei GAL come previsto dal Reg.UE n.1305/2013, quali ad esempio:

- Art.20 c.2: razionalizzazione periodica delle partecipate, tra l'altro in caso di:
 - fatturato medio del triennio precedente inferiore ad 1 milione di euro (ridotto in via transitoria a 500 mila euro),
 - numero amministratori superiore al numero dipendenti,
- Art.17: percentuale minima del 30% di partecipazione privata alla società con scelta del socio privato attraverso procedura pubblica;

l'Art.4 del TUSP al c.6 recita *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013...;*

l'Art.24 del TUSP commi 1 e 2 recita *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni...;*

la formulazione dubbia dell'OVVERO genera grande incertezza inducendo alcuni Segretari e Revisori di Comuni/Unioni di Comuni a ritenere che la revisione straordinaria debba includere anche i GAL, cosa che di fatto ne bloccherebbe le attività che sono già in fase operativa avendo già Bandi pubblicati o in corso di pubblicazione-;

Interrogazione a risposta in Commissione

se, nella consapevolezza che la situazione non è risolvibile con ipotesi di modifiche societarie, non ritenga urgente chiarire con una circolare, o con altro strumento, che ai sensi dell'Art. 4c.6 i GAL non sono coinvolti:

- a) dalla revisione straordinaria di cui all'art.24,
- b) dalla razionalizzazione periodica di cui all'art.20 (avendo i GAL il requisito del c.2 lett.a),
- c) dalle norme dell'art.17, essendo SINEG il servizio erogato dai GAL relativamente a LEADER, al fine di non compromettere il lavoro finalizzato allo sviluppo dei territori, in avanzato stato di attuazione, e che siffatti vincoli rischierebbero di compromettere.

FIRMA
TARICCO